

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo, con ordinanza 16 gennaio 2002, nella causa Dr. Roman Moser contro sindaco di Salisburgo e delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo**

(Causa C-15/02)

(2002/C 84/89)

Con ordinanza 16 gennaio 2002, pervenuta nella cancelleria della Corte il 22 gennaio 2002, nella causa Dr. Roman Moser contro sindaco di Salisburgo e delegato alle transazioni immobiliari del Land di Salisburgo, l'Unabhängiger Verwaltungssenat di Salisburgo ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee la seguente questione pregiudiziale:

Se le disposizioni degli artt. 56 e ss. del Trattato CE vadano interpretate nel senso che ostano all'applicazione degli artt. da 12 a 14 del Salzburger Grundverkehrsgesetz 1997 nella versione di cui al LGBl. n. 11/1999, a norma dei quali chi intende acquistare un'area edificabile nel Land di Salisburgo deve sottoporre l'acquisto ad una procedura di denuncia o di autorizzazione, e che, pertanto, nella presente fattispecie l'acquirente è stato leso in una libertà fondamentale garantita da norme giuridiche dell'Unione europea.

**Ricorso del 5 febbraio 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee**

(Causa C-32/02)

(2002/C 84/90)

Il 5 febbraio 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor Antonio Aresu, in qualità di agente, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- constatare che la Repubblica italiana, non adottando le disposizioni che riguardano i datori di lavoro che nel quadro delle loro attività non perseguono fini lucrativi, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 98/59/CE<sup>(1)</sup> del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi;

- condannare la Repubblica italiana alle spese processuali.

*Motivi e principali argomenti*

La Commissione ritiene che la direttiva 98/59 trovi applicazione ai licenziamenti collettivi effettuati da qualsivoglia «datore di lavoro», ossia da qualunque persona fisica o giuridica che abbia posto in essere un rapporto di lavoro, anche senza con ciò perseguire uno scopo di lucro. Risulta pertanto incompatibile con tale direttiva la normativa italiana di recepimento, ed in particolare la legge 223/91, che limita l'applicazione delle garanzie per i lavoratori alla sole «imprese» escludendone indebitamente tutti i datori di lavoro che nel quadro delle loro attività non perseguono fini lucrativi.

<sup>(1)</sup> GU L 225, del 12.8.1998, pag. 16.

**Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro la Repubblica d'Austria, proposto il 6 febbraio 2002**

(Causa C-33/02)

(2002/C 84/91)

Il 6 febbraio 2002 la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Josef Christian Schieferer, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Luis Escobar Guerrero, membro del servizio giuridico della Commissione delle Comunità europee, Centre Wagner C 254, Kirchberg, ha proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica d'Austria.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che la Repubblica d'Austria è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 3, nn. 3 e 4, 7, nn. 1 e 2, 11, n. 3, e 13, n. 1, in combinato disposto con l'art. 2, n. 3, della direttiva del Consiglio 16 dicembre 1994, 94/67/CE, sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi<sup>(1)</sup>, in quanto:
  1. non ha attuato correttamente, mediante l'art. 3, punti 3.2 e 3.3, della Verordnung des Bundesministers für wirtschaftliche Angelegenheiten (in prosieguo: la «BMwA-Verordnung»), la regola della percentuale del 40 % di calore totale prodotto nel coincenerimento di cui all'art. 3, n. 3, della direttiva per quanto riguarda il «calore totale prodotto dall'impianto in qualsiasi fase di funzionamento»,